

NUOVE REGOLE EUROPEE PER LA DEFINIZIONE DI DEFAULT

Dal 1° Gennaio 2021 Younited SA applica le nuove regole europee in materia di classificazione dei propri clienti inadempienti (“*default*”).

La nuova disciplina, ovvero la *Nuova definizione di Default* contenuta nell’art. 178 del Regolamento (UE) n.575/2013 (CRR), è stata introdotta per uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell’UE.

Il principale cambiamento prevede che le banche classifichino un Cliente in *default* quando è presente un arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante, ovvero quando tale soglia supera entrambi le seguenti soglie:

- i) 100 euro per l’esposizione al dettaglio (persone fisiche e PMI) e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (per le società);
- ii) L’1% dell’esposizione complessiva verso una controparte.

Il conteggio dei 90 giorni prende avvio una volta superate entrambe le soglie.

Lo stato di *default* permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il Cliente regolarizza verso la Banca l’arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.

Non è più consentita la compensazione su iniziativa della Banca, pertanto la Banca è tenuta a classificare come “*default*” un Cliente anche in presenza di differenti disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

1

Con riferimento alle obbligazioni creditizie congiunte, quali ad esempio le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse, le nuove regole prevedono che il *default* di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni.

Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di *default*, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in *default*; analogamente, qualora l’obbligazione congiunta sia classificata in stato di *default*, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in *default*.

Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal *default*, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il Cliente in *default*. Durante tale periodo, la Banca ne valuta il comportamento e la situazione finanziaria e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare il Cliente in uno stato di *non-default* qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultimo sia effettivo e permanente. Fa eccezione il caso di ristrutturazione onerosa (Distressed Restructuring), per cui il periodo è di dodici mesi anziché tre.

La nuova disciplina, inoltre, introduce una nuova soglia per la classificazione a *default* nei casi di **rimodulazione dell’affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente**. Qualora, per effetto della rimodulazione, si verifichi una perdita superiore all’1%, la Banca è tenuta a classificare il Cliente in stato di *default*.

Sulla base delle nuove regole, anche solo un ritardo nel pagamento delle rate superiore a 100 euro per oltre 90 giorni, che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni verso la Banca, comporta lo stato di

YOUNITED SA

Sede legale: 21 rue de Châteaudun 75009 Paris

Capitale sociale euro 1.732.544 – Autorizzazione Banca di Francia n° 16488

Sede Italia: Via Sardegna n. 40 - 00187 – Roma – R.E.A. RM1467968 – C.F. e P.IVA 13722821009

Numero iscrizione Albo Banche 8054 – Codice ABI 3638 – Indirizzo PEC: pretunion@legalmail.it

Associata ASSOFIN - Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare

default di tutte le esposizioni, e potrebbe rendere più difficoltoso l'accesso al credito nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti.

Le nuove regole in materia di default devono essere applicate non solo dalle Banche, ma anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari, che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (es. società di leasing e factoring).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *EBA/GL/2016/07 "Linee Guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013"*
- *EBA/RTS/2016/06 "Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato"* che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017

Younited SA è a disposizione per qualunque dubbio o chiarimento.